



**COMUNE DI  
BOFFALORA SOPRA TICINO**  
PROVINCIA DI MILANO

---

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE  
AGGIORNAMENTO**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
\*NTA\***

---

**MAGGIO 2017**

## Sommario

Art. 1. .... Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti.....	3
Art. 2. Requisiti dei loculi destinati a tumulazione .....	4
Art. 3. Caratteristiche della cassa .....	5
Art. 4. Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....	6
Art. 5. Fiori e piante ornamentali .....	7
Art. 6. Materiali ornamentali .....	7
Art. 7. Norma finale e di rinvio .....	7
AZZONAMENTO CIMITERIALE .....	8
Art. 8. Cimitero esistente .....	8
Art. 9. Ampliamento del Cimitero .....	8
Art. 10. Campo tumulazioni – Area cappelle private di famiglia .....	8
Art. 11. Campo inumazioni – Area bambini.....	8
Art. 12. Campo inumazioni – Campo comune .....	8
Art. 13. Campo inumazioni – tombe a terra .....	9
Art. 14. Campo tumulazioni ipogee – Tombe a terra con vestibolo.....	9
Art. 15. Giardino delle Rimembranze .....	9
Art. 16. Campo Tumulazioni Loculi / Colombari .....	9
Art. 17. Tumulazioni Ossari/cinerari.....	9
Art. 18. Strutture cimiteriali .....	9
Art. 19. Fascia di rispetto cimiteriale .....	10
Art. 20. Area per la sepoltura di animali d’affezione .....	10

\*\*\*

### NOTA:

**GLI AGGIORNAMENTI HANNO RIGUARDATO L’INTRODUZIONE DEI NUOVI ARTICOLI DAL 8 AL 20**

\*\*\*

## **Art. 1. Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti**

1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Lavori Pubblici).
2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:
  - a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
    - caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
    - caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni collettive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;
  - b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.
3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.
4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:
  - (a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
  - (b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
  - (c) planimetria almeno in scala 1 :500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
  - (d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1 :500;
  - (e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1: 1 00 o 1 :200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia. delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.
7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

## **Art. 2. Requisiti dei loculi destinati a tumulazione**

### **Requisiti generali**

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m<sup>2</sup>.
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

### **Requisiti per i loculi stagni**

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

### **Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici. attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo. dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

### **Art. 3. Caratteristiche della cassa**

#### **Materiali ammessi e modalità costruttive**

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

#### **Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse**

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

#### **Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro**

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.
4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

## **Art. 4. Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Considerato che gli spazi dove sono ubicate le diverse tipologie di manufatti sono delimitate da un cordolo in granito che sporge dal piano delle tombe – le altezze ed i piani di rivestimento tombe relative ai monumenti funebri – dovranno essere le seguenti:

- per tutte le tipologie ( tombe di famiglia, tombini ) i cordoli e il piano di rivestimento tomba dovranno avere una altezza complessiva pari a cm. 25 con riferimento al piano del cordolo in granito con obbligo che le lastre di rivestimento laterale siano dello stesso colore e materiale del piano di rivestimento;
- le lapidi frontali recanti nomi, date, scritte ed effigi avranno un'altezza massima dal piano tomba:
  - per quanto riguarda le tombe di famiglia lungo il muro di cinta cm. 120 in adiacenza allo stesso;
  - per quanto riguarda le tombe di famiglia interne cm. 120;
  - per quanto riguarda i tombini cm. 80;
- le statue e le croci non dovranno superare di cm. 120 dal piano tomba.
- I piani di rivestimento tomba dovranno avere le seguenti misure ( lung. x largh.);
  - per quanto riguarda i tombini cm. 100 x 70;
  - per quanto riguarda le tombe di famiglia a 1 posto cm. 200x100
  - per quanto riguarda le tombe di famiglia a 2 posti cm. 200x230
  - per quanto riguarda le tombe di famiglia a 3 posti cm. 200x360
 non è consentito abbinare un numero superiore a 3 posti per tomba di famiglia.
- Per quanto riguarda le cappelle, esse dovranno attenersi alle indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi progetti di costruzione, ed al progetto previsto dal Piano Cimiteriale vigente.
- Per quanto riguarda i colombari, urne cinerarie, esse dovranno attenersi alle indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi progetti di costruzione, ed al progetto previsto dal Piano Cimiteriale vigente.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 5. Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **Art. 6. Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti nel Regolamento per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria in quanto applicabili.

## **Art. 7. Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Norme Tecniche si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 11/7/2003 n.254, alla legge regionale Lombardia n. 30/2009, al regolamento regionale n. 6/2004 e al Regolamento di gestione del servizio di Polizia Mortuaria Comunale.

## **AZZONAMENTO CIMITERIALE**

### **Art. 8. Cimitero esistente**

- 1 - L'articolazione planimetrica e tipologica delle sepolture del cimitero esistente è quella individuata nella Tavola 2 dell'aggiornamento del piano vigente.

### **Art. 9. Ampliamento del Cimitero**

- 1 - L'articolazione planimetrica e tipologica delle sepolture dell'ampliamento del cimitero è quella individuata nella Tavola 2 e 3 del piano.
- 2 - Ai fini della attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale le tavole 2 e 3 sono da intendersi prescrittive.

### **Art. 10. Campo tumulazioni – Area cappelle private di famiglia**

- 1 - Destinazione: aree in apposita cappella per tumulazione con nicchie in elevazione, in essere nel Cimitero esistente e nell'Ampliamento di progetto per le cappelle di famiglia private.
- 2 - L'Amministrazione Comunale può trasformare, con specifico provvedimento motivato da esigenze di carattere pubblico, in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo le concessioni oggi perpetue.

### **Art. 11. Campo inumazioni – Area bambini**

- 1 - Destinazione: aree per inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni, presenti nel Cimitero esistente.
- 2 - Prescrizione specifica: le fosse devono essere realizzate secondo le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale RR 6/2004 smi. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 12. Campo inumazioni – Campo comune**

- 1 - Destinazione: aree speciali per inumazione di persone di età superiore a dieci anni, presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto. La fossa è concessa a titolo gratuito asseconda delle disponibilità dei campi presenti nel cimitero per un periodo minimo di dieci anni non rinnovabili, occorre versare un onere per le operazioni di inumazione, così come definito nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.
- 2 - Prescrizione specifica: le fosse, sia nell'Ampliamento Cimiteriale che quelle di completamento nel cimitero esistente, devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella Tavola 3, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità
- 3 - Alla naturale scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente non rinnovarla ed applicare i disposti del Regolamento di Polizia Mortuaria.



### **Art. 13.Campo inumazioni – tombe a terra**

- 1 - Destinazione: aree per inumazione di persone di età superiore a dieci anni. presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto, con specifica tipologia senza vestibolo.
- 2 - Prescrizione specifica: le fosse devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella tavola 3, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
- 3 - Alla naturale scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente non rinnovarla ed applicare i disposti del Regolamento di Polizia Mortuaria.

### **Art. 14.Campo tumulazioni ipogee – Tombe a terra con vestibolo**

- 1 - Destinazione: aree per inumazione nel terreno di persone di età superiore a dieci anni con specifica tipologia a vestibolo per il libero accesso al feretro, presente solo nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto
- 2 - Prescrizione specifica: le fosse devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella tavola 3, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 15.Giardino delle Rimembranze**

- 1 - Il giardino delle rimembranze è il luogo definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri. L'attuale normativa, in particolare il Regolamento Regionale n.6/2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune. Nel cimitero di Boffalora Sopra Ticino sono previste due aree, una nel cimitero esistente ed una nell'Ampliamento cimiteriale.

### **Art. 16.Campo Tumulazioni Loculi / Colombari**

- 1 - Destinazione: spazi per tumulazione in elevazione presenti nel Cimitero esistente e nell'Ampliamento di progetto.
- 2 - Prescrizione specifica: le nicchie/loculi devono essere realizzate secondo le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale RR 6/2004 smi.

### **Art. 17.Tumulazioni Ossari/cinerari**

- 1 - Destinazione: spazi per la conservazione di ceneri (prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi) o ossa (prodotto della scheletrizzazione di un cadavere).
- 2 - Prescrizione specifica: le nicchie/loculi devono essere realizzate secondo le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale RR 6/2004 smi.

### **Art. 18.Strutture cimiteriali**

- 1 - Le strutture cimiteriali nel loro complesso sono costituite da: servizi igienici per gli utenti, servizi igienici per gli addetti, ripostigli, deposito attrezzi, deposito temporaneo mortuario, strutture per le esequie (cappella), spazio ufficio/personale, ufficio custode, viabilità interna, punti acqua e rifiuti, ingressi con allarme, parcheggi.

- 2 - Le strutture cimiteriali devono essere costantemente mantenute per consentire un loro corretto uso da parte degli utenti e del personale.

## **Art. 19.Fascia di rispetto cimiteriale**

- 1 - La fascia di rispetto è definita nella Tavola 1, per ciascun lato del cimitero e del suo ampliamento, in conformità con quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale vigente.
- 2 - All'interno della fascia di rispetto si applica la disciplina nazionale e regionale vigente così come precisata dalle norme dello strumento urbanistico comunale vigente (PGT – Piano di Governo del Territorio).

## **Art. 20.Area per la sepoltura di animali d'affezione**

- 1 - Destinazione: aree per inumazione esclusiva per animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, con esclusione di cavalli o altri animali di grande dimensione. Il tutto ai sensi del Regolamento Regione Lombardia N. 6 del 9 novembre 2004 art 2 e art 29.
- 2 - La Sepoltura degli animali d'affezione. Deve avvenire ai sensi Regolamento Regione Lombardia N°6 del 9 novembre 2004 art 30.
- 3 - La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri, sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e nel rispetto della disciplina di cui al Decreto n. 22864 del 23.12.2003 - Direzione Generale Sanità n. 2088 della regione Lombardia recante: "Indirizzi per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"
- 4 - Per quanto non contemplato nelle presenti NTA si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria o ad uno specifico regolamento per il funzionamento del cimitero per animali d'affezione che la Amministrazioni e Comunale potrà redigere per meglio gestire questa speciale area.

///